

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

13 ottobre 2009

Serie 0261

Condizioni Definitive
Emissione di un massimo di Euro 500.000.000 Titoli legati all'Inflazione con scadenza 2016

emesse ai sensi del

Programma di Emissione di Titoli di Debito

per EUR 80.000.000.000

del 2 marzo 2009

di

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Prezzo di Emissione: 100%

Data di Emissione: 8 gennaio 2010

Le presenti Condizioni Definitive sono redatte per fornire dettagli di una emissione di Titoli ai sensi del Programma di Emissione di Titoli di Debito per EUR 80.000.000.000 di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (il "**Programma**"). Informazioni complete su Deutsche Bank Aktiengesellschaft e sull'offerta dei Titoli sono disponibili solo con la consultazione congiunta: (i) del Prospetto di Base del 2 marzo 2009 relativo al Programma (il "**Prospetto**") (compresi i documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto), (ii) del Primo Supplemento al Prospetto datato 28 aprile 2009, (iii) del Secondo Supplemento al Prospetto datato 4 agosto 2009, e (iv) delle presenti Condizioni Definitive.

Parte I: Termini e Condizioni

Il Regolamento dei Titoli (il **Regolamento**) è allegato alle presenti Condizioni Definitive e sostituisce integralmente il Regolamento dei Titoli contenuto nel Prospetto e prevale su qualsiasi disposizione contraria delle presenti Condizioni Definitive.

L'acquisto di Titoli comporta rischi sostanziali ed è adatto soltanto ad investitori che possiedono le conoscenze e l'esperienza in questioni finanziarie e commerciali necessarie per consentire loro di valutare i rischi ed i vantaggi di un investimento nei Titoli. Prima di effettuare una decisione di investimento, i potenziali acquirenti di Titoli sono pregati di assicurarsi di comprendere la natura dei Titoli e la misura della loro esposizione ai rischi e di esaminare attentamente, alla luce delle proprie circostanze finanziarie, situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, tutte le informazioni indicate nel Prospetto (inclusi i Fattori di Rischio" alle pagg. da 24 a 36 del Prospetto) e le presenti Condizioni Definitive.

L'Emittente non è tenuto ad effettuare il *gross-up* di alcun pagamento relativo ai Titoli e non sarà responsabile, né altrimenti tenuto, a pagare alcuna tassa, tributo, ritenuta o ad effettuare altri pagamenti che possano derivare in conseguenza della detenzione, del trasferimento, della presentazione e della consegna per il pagamento, o dell'escussione, di uno Strumento Finanziario e tutti i pagamenti effettuati dall'Emittente saranno assoggettati a tale deduzione o trattenuta di tasse, tributi, o oneri governativi di qualsiasi natura in qualsiasi modo imposti, trattenuti o riscossi tramite deduzione o trattenuta, ove sia richiesto dalla legge.

1. EMITTENTE

Emittente Deutsche Bank Aktiengesellschaft che agisce tramite la propria Succursale di Londra (l'offerente)
Garante Non applicabile

2. MODELLO DI CONDIZIONI

Condizioni Integrate

3. LEGGE APPLICABILE

Legge inglese

4. TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI

Tipologia legale Titoli al Portatore
Denominazione *Notes*

5. VALUTA, TAGLIO, FORMA, CERTE DEFINIZIONI (§ 1)

Valuta e Taglio

Valuta Specifica Euro ("**Euro**")

Valore Nominale Complessivo Fino a Euro 500.000.000

Taglio o Tagli Specifici Euro 1.000

Importo di Calcolo Euro 1.000

Forma di Titoli al Portatore

TEFRA D Titolo Globale Temporaneo scambiabile con Titolo Globale Permanente scambiabile con Titoli Definitivi
Il Titolo Globale Temporaneo deve essere modificato cancellando la parola "interesse" nel quarto, settimo e nono paragrafo e nella Parte 1 dell'Allegato Uno e sostituendola con le parole "Importo Cedolare"
Il Titolo Globale Permanente deve essere modificato cancellando la parola "interesse" nel quarto e settimo paragrafo e nella Parte 1 dell'Allegato Uno e sostituendola con le parole "Importo Cedolare"

Scambiabili su richiesta Non applicabile

Disposizioni relative ad Eventi di Scambio Applicabile

Titolo o titoli globali da emettersi in forma NGN No

Clearing System

Clearstream Banking société anonyme, Lussemburgo ("**CBL**")
42 Avenue JF Kennedy
1855 Lussemburgo
Lussemburgo

Euroclear Bank S. A./N. V.
Brussels ("**Euroclear**")
1 Boulevard du Roi Albert II
1210 Bruxelles
Belgio

6. STATUS (§ 2)

Status dei Titoli Non subordinati

7. INTERESSI (§ 3)

Titoli che non fruttano interessi Applicabile – I Titoli pagano l'Importo Cedolare come previsto al § 4 ed all'Allegato 1 al presente documento

8. PAGAMENTI (§ 5)

Centro o Centri Finanziari Rilevanti) (per determinare il Giorno Lavorativo di Pagamento) TARGET2, London

9. RIMBORSO (§ 6)

Rimborso alla Scadenza

Data di Scadenza 8 gennaio 2016

Regolamento In contanti

Rimborso a Rate Non applicabile

Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente Non applicabile

Rimborso Anticipato a scelta di un Portatore di Strumenti Finanziari Non applicabile

Importo del Rimborso Anticipato

L'Importo del Rimborso Anticipato relativamente a ciascun ammontare in linea capitale di Titoli pari all'Importo di Calcolo sarà un importo in Euro (che non potrà essere inferiore a zero) calcolato dall'Agente di Calcolo pari a Euro 1.000 meno, in caso di rimborso anticipato per illegalità (*illegality*), i Costi di

	<i>Unwind</i> del Rimborso Anticipato
Costi di <i>Unwind</i> del Rimborso Anticipato	Costi di <i>Unwind</i> del Rimborso Anticipato standard

10. TERMINI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DEL RIMBORSO (§7)

Importo del Rimborso	Importo di Calcolo
----------------------	--------------------

11. AGENTE FISCALE/AGENTE/I PER I PAGAMENTI/AGENTE DI CALCOLO/AGENTE PER LA DETERMINAZIONE (§ 9)

Agente Fiscale	Deutsche Bank AG, Succursale di Londra Winchester House 1 Great Winchester Street Londra EC2N 2DB Regno Unito
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agente/i per i Pagamenti	Deutsche Bank AG, Succursale di Londra Winchester House 1 Great Winchester Street Londra EC2N 2DB Regno Unito Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2 boulevard Konrad Adenauer L-1115 Lussemburgo Lussemburgo
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agente di Calcolo	Deutsche Bank AG, Succursale di Londra
--------------------------	----------------------------------------

Agente per la Determinazione	Non applicabile
-------------------------------------	-----------------

12. REGIME FISCALE (§ 10)

Obbligazione di <i>gross-up</i> di ritenuta fiscale per l'Emittente	No
---------------------------------------------------------------------	----

Paese	Regno Unito
-------	-------------

13. NOTIFICHE (§ 15)

Pubblicazione	Applicabile
----------------------	-------------

Luogo e mezzo di pubblicazione	Sito web della Borsa del Lussemburgo
--------------------------------	--------------------------------------

Notifica alla Clearing System	Applicabile
--------------------------------------	-------------

Sostituzione della notifica ai sensi del paragrafo (1)	Applicabile
--------------------------------------------------------	-------------

Notifica al Sistema di Compensazione
considerata effettuata validamente il

Data della notifica

Notifiche da parte dei Portatori dei Titoli

Notifica tramite la Clearing System

14. LINGUA DELLE CONDIZIONI (§19)

Solo la lingua inglese

**15. Disposizioni per Strumenti Finanziari
Credit-Linked**

Non applicabile

Parte II: Informazioni Aggiuntive

1. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI, QUOTAZIONE ED ACCORDI DI COLLOCAMENTO

Quotazione ed ammissione alle negoziazioni

È stata presentata domanda per la quotazione e l'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Regolamentato della Borsa di Francoforte. È stata presentata domanda per la quotazione dei Titoli sull'*Official List* del *Luxembourg Stock Exchange* e l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Regolamentato del *Luxembourg Stock Exchange*.

L'Emittente presenterà richiesta di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito da TLX S.p.A.). L'Emittente non si fa garante, né è responsabile per, l'ammissione alla negoziazione dei Titoli sul mercato EuroTLX, e non può essere fornita alcuna garanzia che tale richiesta di ammissione sarà accettata.

Data di ammissione attesa

8 gennaio 2010

Mercati regolamentati o mercati equivalenti in cui, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammessi alla negoziazione Titoli della stessa classe dei Titoli da offrire o ammettere alla negoziazione

Non applicabile

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE

La "*Commission de Surveillance du Secteur Financier*" (CSSF), l'autorità competente in Lussemburgo ai fini della Direttiva Prospetti, ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB un certificato di approvazione attestante che il Prospetto del 2 marzo 2009 è stato predisposto in conformità alla Direttiva Prospetti.

2. RATING

Agli Titoli non è stato assegnato alcun rating

3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE / OFFERTA

Salvo per le commissioni pagabili a Deutsche Bank AG, London Branch in qualità di *dealer* (il "**Dealer**"), per quanto a conoscenza dell'Emittente nessun soggetto coinvolto nell'emissione od offerta dei Titoli ha un interesse significativo nelle medesime con l'eccezione di ciascun Collocatore (come definito al paragrafo 6 che segue), che riceverà una commissione pari ad un massimo del 3,00% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli collocati da tale Collocatore, alla Data di Emissione.

4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA / AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Proventi netti stimati

Fino ad un massimo di Euro 500.000.000

A fini di chiarezza, si precisa che i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'Offerente riceverà alla Data di Emissione. Non riflettono le commissioni pagabili al Dealer

o ai Collocatori.

5. INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE

Informazioni sulle *performance* passate e future e sulla volatilità dell'Indice Inflazione possono essere ottenute da varie fonti riconosciute a livello internazionale, pubblicate o disponibili su supporto elettronico, ad esempio Bloomberg.
Si avverte gli investitori che la *performance* passata dell'Indice Inflazione non è necessariamente indicativa della *performance* futura.

6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Applicabile

Periodo di Offerta

Un'offerta dei Titoli sarà effettuata attraverso Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 3, 20126, Milano, Italia e Finanza & Futuro Banca S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 1, 20126 Milano, Italia (ciascuno un "**Collocatore**" e, congiuntamente ad ogni altro soggetto cui sarà conferito l'incarico di collocatore con riferimento ai Titoli durante il Periodo di Offerta, i "**Collocatori**") nella Repubblica Italiana, dal 13 ottobre 2009 al 4 gennaio 2010, negli orari in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività nella Repubblica Italiana.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri collocatori durante il Periodo d'Offerta, e di ciò sarà data comunicazione agli investitori mediante un avviso pubblicato sul sito del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

Prezzo di Offerta

Prezzo di Emissione (di cui un massimo pari al 3,00% è rappresentato da commissioni pagabili ai Collocatori)

Condizioni alle quali è soggetta l'offerta

L'offerta dei Titoli è condizionata all'emissione degli stessi.

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e/o di cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi ragione in qualsiasi momento alla, o anteriormente alla, Data di Emissione. A fini di chiarezza, qualora sia stata effettuata una richiesta da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti il tale diritto, il potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli.

Il periodo di tempo, inclusa ogni eventuale modifica, durante il quale sarà aperta l'offerta e descrizione della procedura di richiesta di sottoscrizione

L'offerta resterà aperta durante il Periodo di Offerta.

Le richieste dei Titoli possono essere effettuate nella Repubblica Italiana presso le filiali di ogni Collocatore.

Le richieste possono essere effettuate in conformità alle procedure usuali dei Collocatori, comunicate agli investitori dal rilevante Collocatore.

Ai potenziali investitori non verrà richiesto di stipulare accordi contrattuali direttamente con l'Emittente con riferimento alla sottoscrizione dei Titoli.

Dettagli dell'importo minimo e/o massimo della richiesta di sottoscrizione

L'assegnazione minima per investitore sarà pari ad Euro 1.000 in importo nominale dei Titoli. L'assegnazione massima dei Titoli sarà soggetta soltanto alla disponibilità al momento della richiesta.

Non vi sono criteri di riparto predeterminati. I Collocatori

<p>Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'importo in eccesso pagato dai richiedenti</p>	<p>adotteranno criteri di riparto tali da garantire la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutti i Titoli richiesti tramite i Collocatori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Offerta.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>Dettagli delle modalità e delle scadenze per il pagamento integrale e per la consegna degli Strumenti Finanziari</p>	<p>I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione contro pagamento all'Emittente da parte dei Collocatori delle somme di denaro nette per la sottoscrizione. Ciascun investitore sarà informato dai Collocatori degli accordi di regolamento in relazione ai Titoli al momento della richiesta da parte di tale investitore.</p>	
<p>Modalità e data di comunicazione al pubblico dei risultati dell'offerta</p>	<p>L'Emittente determinerà a propria discrezione l'ammontare finale dei Titoli emessi (che dipenderà dai risultati dell'offerta), fino ad un massimo di Euro 500.000.000.</p> <p>L'Ammontare Nominale Complessivo esatto dei Titoli da emettersi sarà pubblicato sul sito internet del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) ai sensi dell'art. 10 della Legge Lussemburghese sui Prospetti per gli Strumenti Finanziari alla, o attorno alla, Data di Emissione.</p>	
<p>Procedura per l'esercizio di ogni diritto di prelazione, negoziabilità di diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati</p>		<p>Non applicabile</p>
<p>Categorie di investitori potenziali cui sono offerti gli Strumenti Finanziari</p>	<p>È possibile effettuare offerte a qualsiasi soggetto tramite i Collocatori nella Repubblica italiana.</p> <p>Agli Investitori Qualificati (come definiti nell'Articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) possono essere assegnati soltanto i Titoli che residuassero dopo l'assegnazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico nella Repubblica italiana durante il Periodo di Offerta.</p> <p>Le eventuali offerte in altri Paesi dell'Area Economica Europea saranno effettuate unicamente dal <i>Dealer</i> o dai Collocatori ai sensi di un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di cui alla Direttiva Prospetti, come attuata in tali paesi.</p> <p>A fini di chiarezza, si precisa che il <i>Dealer</i> non effettuerà alcun collocamento di Titoli presso il pubblico in Italia.</p> <p>Gli eventuali investitori che non si trovino nella Repubblica italiana sono invitati a contattare i propri consulenti finanziari per maggiori informazioni e potranno acquistare solo i Titoli che residuassero dopo l'assegnazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta, dal proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.</p>	
<p>Procedura di notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione dell'eventualità che le negoziazioni possano iniziare prima che sia effettuata la notifica</p>	<p>Ciascun investitore sarà informato dal rilevante Collocatore dell'ammontare di Titoli assegnati dopo la chiusura del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.</p> <p>Nessuna negoziazione di Titoli potrà avere luogo prima della Data di Emissione.</p>	

Importo di eventuali spese e tasse specificatamente addebitate al sottoscrittore o acquirente

L'Emittente non è a conoscenza di eventuali spese o tasse addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente.

Per maggiori informazioni sul Prezzo di Offerta, che comprende le commissioni pagabili ai Collocatori, si veda la precedente sezione intitolata "Prezzo di Offerta".

Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica italiana, si veda l'Allegato 2 al presente documento.

7. COLLOCAMENTO

Metodo di collocamento	Non sindacato
Data del Contratto di Sottoscrizione	Non applicabile
Dettagli del <i>management</i> , inclusa la forma dell'impegno	Non applicabile
Commissioni di Management/Sottoscrizione	Non applicabile
Concessione/Commissione di Vendita	Si veda il Paragrafo 3 che precede
Commissione/Spesa di Quotazione	Lussemburgo: fino ad Euro 3.370; Francoforte: Euro 600 Euro TLX: 300
Commissione di Collocamento	Si veda il Paragrafo 3 che precede
Altre Commissioni	Non applicabile
Dealer/Manager per la Stabilizzazione	Nessuno

8. NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Common Code	045773957
Codice ISIN	XS0457739570

9. IDONEITÀ ALL'EUROSISTEMA

Destinato ad essere detenuto in modo da consentire l'idoneità all'Eurosistema. No

10. ULTERIORI INFORMAZIONI FISCALI

Si veda l'Allegato 2 al presente documento

Le Condizioni Definitive di cui sopra contengono i dettagli richiesti per quotare la presente emissione di Titoli (dal 8 gennaio 2010) ai sensi del programma di Emissione di Titoli di Debito per EUR 80.000.000.000 di Deutsche Bank.

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive come indicate nella Dichiarazione di Responsabilità a pag. 2 del Prospetto, tenuto conto che, in relazione a qualsiasi informazione

contenuta nel presente documento e specificata come derivante da una fonte terza, (i) l'Emittente conferma che tale informazione è stata correttamente riprodotta e, per quanto a conoscenza dell'Emittente e per quanto l'Emittente sia in grado di stabilire sulla base delle informazioni messe a sua disposizione da tale soggetto terzo, non sono stati omessi fatti la cui omissione renderebbe le informazioni riprodotte non corrette o fuorvianti, e (ii) l'Emittente non ha verificato in maniera indipendente tali informazioni e declina qualsiasi responsabilità sulla correttezza delle stesse.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

che agisce tramite la sua Succursale di Londra.

[Nome e qualifica dei firmatari]

ALLEGATO 1

1. DEFINIZIONI

Ai fini dei Titoli:

"Giorno Lavorativo" indica un giorno che sia nello stesso tempo:

- (a) un giorno in cui le banche commerciali ed i mercati dei cambi regolano pagamenti e sono aperti per la normale operatività (incluse operazioni di cambio e depositi di valuta estera) a Londra; e
- (b) un giorno in cui è aperto il Sistema TARGET2.

"Importo Cedolare" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, un importo in euro arrotondato per difetto al centesimo di euro più prossimo (EUR 0,005 sarà arrotondato per eccesso) calcolato dall'Agente per il Calcolo, pari al prodotto di (a) EUR 1.000 per (b) il Tasso Cedolare in relazione a tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare per (c) la Frazione dell'Importo Cedolare in relazione al Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare che termina a tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare (esclusa).

"Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare" indica il periodo compreso tra la Data di Emissione, inclusa, e la prima Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, esclusa, e ciascun periodo successivo compreso tra la Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, inclusa, e la Data di Pagamento dell'Importo Cedolare immediatamente successiva, esclusa.

"Frazione dell'Importo Cedolare" indica, in relazione ad un Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare, il numero di giorni compresi in tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare diviso per 360, calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Frazione dell'Importo Cedolare} = \frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

dove:

"Y₁" è l'anno, espresso in cifra, in cui cade il primo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"Y₂" è l'anno, espresso in cifra, in cui cade il giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"M₁" è il mese di calendario, espresso in cifra, in cui cade il primo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"M₂" è il mese di calendario, espresso in cifra, in cui cade il giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"D₁" è il primo giorno di calendario, espresso in cifra, di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare, a meno che tale cifra sia 31, nel qual caso D₁ sarà 30; e

"D₂" è il giorno di calendario, espresso in cifra, immediatamente successivo all'ultimo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare, a meno che tale cifra sia 31 e D₁ sia superiore a 29, nel qual caso D₂ sarà 30.

"Data di Pagamento dell'Importo Cedolare" indica le seguenti date: 8 gennaio 2011 (la **"Data di Pagamento Iniziale dell'Importo Cedolare"**), 8 gennaio 2012, 8 gennaio 2013, 8 gennaio 2014, 8 gennaio 2015 e la Data di Scadenza.

"Tasso Cedolare" indica:

- (a) in relazione alla Data di Pagamento Iniziale dell'Importo Cedolare, il 2,25%; e
- (b) in relazione a ciascuna Data di Pagamento dell'Importo Cedolare diversa da una Data di Pagamento Iniziale dell'Importo Cedolare, un tasso (espresso in percentuale) calcolato dall'Agente per il Calcolo pari al Tasso di Inflazione, soggetto ad un Tasso Cedolare minimo pari allo 0,00%.

"Data di Cut-Off" indica, in relazione ad un Mese di Rilevazione, il quinto Giorno Lavorativo immediatamente anteriore al primo giorno di calendario di tale Mese di Rilevazione.

"EUR" indica la valuta a corso legale degli Stati membri dell'Unione Europea che adottano la moneta unica in conformità al Trattato.

"Livello dell'Indice di Inflazione Finale" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare e subordinatamente a quanto previsto al paragrafo 3 che segue, il livello dell'Indice di Inflazione rilevato per il mese che cade tre mesi di calendario immediatamente prima del mese in cui cade tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare (tale mese, un **"Mese di Rilevazione Finale"**) determinato dall'Agente per il Calcolo, senza riguardo per eventuali revisioni o correzioni pubblicate successivamente.

"Indice di Inflazione" indica l'Indice Armonizzato Non Rivisto dei Prezzi al Consumo della Zona Euro Escluso il Tabacco pubblicato dallo Sponsor dell'Indice di Inflazione.

"Sponsor dell'Indice di Inflazione" indica Eurostat (L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee).

"Tasso di Inflazione" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, un tasso (espresso in percentuale) calcolato dall'Agente per il Calcolo pari a (a) il quoziente di (i) il Livello dell'Indice di Inflazione Finale (al numeratore) diviso per (ii) il Livello dell'Indice di Inflazione Iniziale (al denominatore) in entrambi i casi in relazione a tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, meno (b) uno.

"Livello dell'Indice di Inflazione Iniziale" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare e subordinatamente a quanto previsto al paragrafo 3 che segue, il livello dell'Indice di Inflazione rilevato per il mese che cade 15 mesi di calendario immediatamente prima del mese in cui cade tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare (tale mese, un **"Mese di Rilevazione Iniziale"**) determinato dall'Agente per il Calcolo, senza riguardo per eventuali revisioni o correzioni pubblicate successivamente.

"Mese di Rilevazione" indica sia il Mese di Rilevazione Iniziale, sia il Mese di Rilevazione Finale.

2. IMPORTO CEDOLARE

(A) Importo Cedolare

Ciascun importo nominale di Strumenti Finanziari pari all'Importo del Calcolo paga l'Importo Cedolare a ciascuna Data di Pagamento dell'Importo Cedolare. Ciascun Importo Cedolare pagabile ai sensi degli Strumenti Finanziari rappresenta un importo pagabile dall'Emittente (i) quale corrispettivo a fronte dell'utilizzo del Prezzo di Emissione da parte dell'Emittente, e (ii) quale compenso per e riconoscimento del rischio che in certe circostanze non sarà pagabile alcun Importo Cedolare ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare.

(B) Maturazione di Importi Cedolari

(i) Qualora gli Strumenti Finanziari siano rimborsati ai sensi del paragrafo 6(3) o 12(1) o del paragrafo 3(B)(iv) del presente Allegato 1, non sarà pagabile alcun Importo Cedolare relativamente agli Strumenti Finanziari in relazione ai quali non si sia verificata la relativa Data di Pagamento dell'Importo Cedolare alla o prima della data fissata per tale rimborso, A Condizione Che qualora la data fissata per tale rimborso cada anteriormente alla prima Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, non decorra alcun Importo Cedolare alla data di scadenza per il rimborso di tale Strumento Finanziario pagabile in relazione agli Strumenti Finanziari.

(ii) Qualora alla data di scadenza per il rimborso di uno Strumento Finanziario, su debita presentazione o consegna dello stesso, il pagamento integrale delle somme dovute al momento del rimborso sia indebitamente trattenuto o rifiutato, su tale Strumento Finanziario maturerà un ulteriore Importo Cedolare (prima e dopo la sentenza) calcolato secondo quanto previsto nella definizione di "Importo Cedolare" in base ad un ulteriore Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare in relazione a tale Strumento Finanziario che inizia alla data di scadenza per il rimborso di tale Strumento Finanziario e che termina alla data più prossima tra (a) il giorno di pagamento di tutti gli importi dovuti in relazione a tale Strumento Finanziario e (b) cinque giorni successivi alla data di ricevimento da parte dell'Agente Fiscale dell'importo integrale delle somme pagabili in relazione a tale Strumento Finanziario e dall'avvenuta conseguente notifica ai Portatori degli Strumenti Finanziari secondo il paragrafo 15 utilizzando un Tasso Cedolare pari al Tasso Cedolare per la Data di Pagamento dell'Importo Cedolare immediatamente precedente.

(C) Gli Importi Cedolari saranno pagati come previsto al paragrafo 5 (Pagamenti).

(D) Certi riferimenti a "interessi" o ad "Interessi" nei Termini e Condizioni contenuti nel Prospetto di Base saranno cancellati e sostituiti da "Importo Cedolare" come indicato nell'Appendice del presente documento.

3. RETTIFICHE DELL'INDICE DI INFLAZIONE

(A) Ritardo nella Pubblicazione dell'Indice di Inflazione

Qualora un Livello dell'Indice di Inflazione Iniziale od un Livello dell'Indice di Inflazione Finale non siano pubblicati o annunciati in data pari o anteriore alla relativa Data di Cut-Off, l'Agente per il Calcolo determinerà tale Livello dell'Indice di Inflazione Iniziale o Livello dell'Indice di Inflazione Finale, a seconda dei casi (il "**Livello dell'Indice Sostitutivo**") riferendosi alla seguente formula:

Livello dell'Indice Sostitutivo = Livello di Base x (Livello Più Recente/Livello di Riferimento)

Dove:

"**Livello di Base**" indica il livello dell'Indice di Inflazione (esclusa ogni eventuale stima preliminare, c.d. *flash estimate*) pubblicato od annunciato dallo Sponsor dell'Indice di Inflazione in relazione al mese che cade 12 mesi di calendario prima del relativo Mese di Rilevazione;

"**Livello Più Recente**" indica il livello più recente (il relativo mese di tale calcolo è detto il **Mese Precedente**) dell'Indice di Inflazione (esclusa ogni eventuale *flash estimate*) pubblicato od annunciato dallo Sponsor dell'Indice di Inflazione prima del relativo Mese di Rilevazione; e

"**Livello di Riferimento**" indica il livello dell'Indice di Inflazione (esclusa ogni eventuale *flash estimate*) pubblicato od annunciato dallo Sponsor dell'Indice di Inflazione in relazione al mese che cade 12 mesi di calendario prima del Mese Precedente di cui alla definizione di "Livello Più Recente" sopra esposta.

Qualora il livello dell'Indice di Inflazione sia pubblicato o annunciato in qualsiasi momento dopo la relativa Data di Cut-Off, tale livello non sarà utilizzato in alcun calcolo del relativo Livello dell'Indice di Inflazione Iniziale o Livello dell'Indice di Inflazione Finale, a seconda dei casi. Il Livello dell'Indice Sostitutivo così determinato ai sensi della presente disposizione sarà il Livello di Inflazione Iniziale definitivo o il Livello di Inflazione Finale definitivo, a seconda dei casi.

L'Emittente notificherà ai Portatori degli Strumenti Finanziari, in conformità al paragrafo 15, ogni Livello dell'Indice Sostitutivo calcolato ai sensi del presente paragrafo 3(A).

(B) Cessazione della Pubblicazione

Qualora un livello per l'Indice di Inflazione non sia stato pubblicato o annunciato per due mesi consecutivi o lo Sponsor dell'Indice di Inflazione annunci che non continuerà più a pubblicare o annunciare l'Indice di Inflazione, l'Agente per il Calcolo determinerà un indice sostitutivo (al posto di ogni Indice di Inflazione precedentemente applicabile) ai fini degli Strumenti Finanziari, utilizzando la seguente metodologia:

- (i) qualora sia stata inviata una notifica o sia stato dato un annuncio dallo Sponsor dell'Indice di Inflazione che specifichino che l'Indice di Inflazione sarà sostituito da un Indice di Inflazione sostitutivo specificato dallo Sponsor dell'Indice di Inflazione, e l'Agente per il Calcolo determini che tale indice sostitutivo è calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo o formula o un metodo di calcolo o formula sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice di Inflazione precedentemente applicabile, tale indice sostitutivo sarà l'Indice di Inflazione ai fini dei Portatori degli Strumenti Finanziari dalla data di entrata in vigore di tale Indice di Inflazione sostitutivo; o
- (ii) qualora un indice sostitutivo non sia stato determinato ai sensi del paragrafo (i) di cui sopra, l'Agente per il Calcolo chiederà a cinque *dealer* indipendenti primari di dichiarare quale dovrebbe essere l'indice sostitutivo dell'Indice di Inflazione. Qualora siano ricevute quattro o cinque risposte e in queste tre o più *dealer* indipendenti primari dichiarino lo stesso indice, tale indice sarà considerato come l'"Indice di Inflazione Sostitutivo". Qualora siano ricevute tre risposte e due o più *dealer* indipendenti primari dichiarino lo stesso indice, tale indice sarà considerato come l'"Indice di Inflazione Sostitutivo". Qualora siano ricevute meno di tre risposte, l'Agente per il Calcolo procederà alla sezione (iii) del presente documento; o
- (iii) qualora non sia determinato alcun indice sostitutivo o Indice di Inflazione Sostitutivo ai sensi dei paragrafi (i) o (ii) di cui sopra entro la Data di Cut-Off immediatamente successiva, l'Agente per il Calcolo determinerà un indice alternativo appropriato per tale Mese di Rilevazione, e detto indice sarà considerato come un "Indice di Inflazione Sostitutivo"; o

(iv) qualora l'Agente per il Calcolo determini che non vi sia alcun indice alternativo appropriato, l'Emittente darà un preavviso di 15 Giorni Lavorativi ai Portatori degli Strumenti Finanziari in conformità al paragrafo 15 e rimborserà tutti gli Strumenti Finanziari (ma non solo alcuni), e ciascun importo nominale di Strumenti Finanziari pari all'Importo del Calcolo sarà rimborsato per un importo pari all'Importo di Rimborso Anticipato.

(C) Modifica dell'Indice di Inflazione

Qualora l'Agente per il Calcolo determini che il livello di base dell'Indice di Inflazione è stato o sarà modificato (*rebased*) in un qualsiasi momento, l'Indice di Inflazione così modificato (**"Indice Modificato"**) sarà utilizzato al fine di determinare il livello dell'Indice di Inflazione dalla data di tale modifica; a condizione, tuttavia, che l'Agente per il Calcolo apporti rettifiche ai livelli dell'Indice Modificato in modo che questi rispecchino lo stesso tasso di inflazione dell'Indice di Inflazione prima della modifica.

(D) Modifica Significativa prima della più recente Data di Rilevazione dell'Inflazione

Qualora, in data pari o anteriore all'ultima Data di Cut-Off, lo Sponsor dell'Indice annunci la propria intenzione di apportare una modifica significativa all'Indice di Inflazione, l'Agente per il Calcolo dovrà apportare le rettifiche necessarie all'Indice di Inflazione perché l'Indice di Inflazione modificato continui a restare l'Indice di Inflazione.

ALLEGATO 2

REGIME FISCALE ITALIANO

Le indicazioni di seguito riportate relative al regime fiscale si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data dei presenti Final Terms e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Titoli e non intende descrivere le conseguenze fiscali applicabili a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari in strumenti finanziari o materie prime) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare tutte le conseguenze fiscali che possono derivare dall'essere titolari dei Titoli.

Regime Fiscale dei Titoli

Il Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato (**Decreto 239**), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di rimborso e quello di emissione), derivanti dai titoli che ricadono nella definizione di obbligazioni (*bonds*) o titoli simili alle obbligazioni (*debentures similar to bonds*) emessi, *inter alia*, da emittenti non residenti in Italia.

Portatori dei Titoli residenti in Italia

Se i Titoli hanno durata iniziale non inferiore a 18 mesi e il Portatore dei Titoli è residente in Italia è ed: (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto di seguito, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non svolga attività commerciale; o (iv) un investitore esente dall'imposta sul reddito delle società, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli, maturati durante il periodo di possesso dei Titoli sono soggetti ad un'imposta, chiamata "imposta sostitutiva", del 12,5%. Qualora il Portatore dei Titoli di cui ai precedenti punti (i) e (iii) svolga un'attività commerciale alla quale i Titoli sono connessi, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è una società o un ente commerciale simile o una stabile organizzazione in Italia di una società estera alla quale i Titoli siano effettivamente connessi ed i Titoli sono depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società e sono soggette al regime fiscale generale italiano applicabile alle società (e, in talune circostanze, in relazione alla natura del Portatore dei Titoli, sono soggetti anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).

Ai sensi dell'attuale regime previsto dal Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E i pagamenti degli interessi relativi ai Titoli, corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato o integrato (**Decreto 58**), o ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi a carico dei fondi immobiliari di investimento. Tuttavia, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto un'imposta patrimoniale dell'1 per cento sul valore netto dei fondi di investimento immobiliare, ove (i) non sia previsto che le loro *units* siano quotate su mercati regolamentati e (ii) il loro capitale sia inferiore a Euro 400.000.000, se: (a) ci

siano meno di 10 portatori di *units*, o (b) i fondi siano riservati ad investitori istituzionali o siano fondi speculativi e le loro azioni siano detenute per più dei 2/3 da investitori istituzionali, *trust* o altre società riconducibili a persone fisiche.

Se il Portatore dei Titoli è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il **Fondo**) ovvero una SICAV ed i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati, durante il periodo di possesso, sui Titoli non saranno soggetti all'imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,5%.

Se il Portatore dei Titoli residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un **Intermediario**).

Un Intermediario deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario finanziario non residente in Italia e (ii) intervenire, in ogni caso, nel pagamento degli interessi o nel trasferimento dei Titoli. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei Titoli si intende ogni cessione o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei relativi Titoli o il mutamento dell'Intermediario presso cui i Titoli sono depositati.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni ente che paghi interessi al Portatore dei Titoli.

Rimborso Anticipato

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora i Titoli con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, i Portatori dei Titoli residenti in Italia saranno tenuti a pagare, mediante l'applicazione di un'apposita ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto dei Titoli, un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato.

Portatori dei Titoli non residenti in Italia

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta dal Portatore dei Titoli non residente in Italia sui pagamenti di interessi o premi relativi ai Titoli, a condizione che, se i Titoli sono detenuti in Italia, tale Portatore dei Titoli dichiari di non essere residente in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli dovrebbero concorrere a determinare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (e, in talune circostanze, in relazione alla natura del Portatore dei Titoli, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o da un similare ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri alle quali i Titoli siano connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi. Se

un Portatore dei Titoli residente in Italia è una persona fisica che non detiene Titoli connessi all'esercizio di un'attività d'impresa o a certi altri soggetti, le plusvalenze realizzate da tale Portatore dei Titoli in occasione della vendita o rimborso dei Titoli dovrebbero essere soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. I Portatori dei Titoli possono compensare le minusvalenze con le plusvalenze.

Con riferimento all'applicabilità dell'imposta sostitutiva, coloro che sono tenuti ad effettuare il pagamento delle imposte, possono farlo scegliendo uno dei seguenti tre regimi di seguito descritti.

Secondo il "regime della dichiarazione" (*tax declaration*), che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dal Portatore dei Titoli persona fisica residente in Italia che possieda i Titoli non in connessione con un'attività di impresa, in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Titoli effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali soggetti residenti in Italia che detengono i Titoli non in connessione con un'attività di impresa sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva su tali plusvalenze, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, i Portatori dei Titoli persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato"). Tale tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) i Titoli siano in custodia presso una banca italiana, una SIM o un determinato intermediario finanziario autorizzato e (ii) che il relativo Portatore dei Titoli abbia tempestivamente dichiarato per iscritto di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita o del rimborso dei Titoli, (nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del proprio mandato), al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere il relativo importo alle autorità fiscali italiane per conto del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, trattenendone il corrispondente ammontare dai proventi da essere accreditati al Portatore dei Titoli, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dal Portatore dei Titoli stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, il Portatore dei Titoli non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel calcolo dell'aumento annuale di valore del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito il Portatore dei Titoli non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette alla relativa imposta sostitutiva del 12,5%.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette alla relativa imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso di Titoli non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Titoli (i) siano negoziati in un mercato regolamentato, o (ii) se non negoziati in un mercato regolamentato, non siano detenuti in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (il Decreto n. 262), convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:

- (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; e
- (b) i trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000;
- (c) qualsiasi altro trasferimento è, generalmente, soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione.

Tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (il **Decreto 248**), convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 51 del 29 febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di strumenti finanziari sono soggetti all'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate sono soggette all'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate sono soggette all'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (Direttiva Europea sul Risparmio), ciascuno Stato Membro, incluso il Belgio dal 1° gennaio 2010, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro, o ad altre specifiche tipologie di soggetti costituiti nel

medesimo Stato Membro. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito al Consiglio dell'Unione Europea una relazione riguardante l'operatività della Direttiva, che includeva la raccomandazione, da parte della Commissione, della necessità di effettuare modifiche alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione modificata di questa proposta il 24 aprile 2009. Qualora si adottassero in relazione alla Direttiva le modifiche proposte, esse potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra menzionati.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (**Decreto 84**). Ai sensi del Decreto 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi dei pagamenti degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Queste informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.